

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori economici per l'appalto di lavori e servizi di ingegneria e architettura secretato o la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza.

PREMESSA

A scioglimento della riserva formulata nelle FAQ n.1, si informa che l'avviso è stato pubblicato in data 16/01/2026 a mezzo TED sul supplemento della Gazzetta ufficiale dell'UE, GU S n. 11/2026, e pertanto da tale data decorrono le tempistiche di cui al punto 3 dello stesso.

QUESITI

Di seguito si riportano i quesiti pervenuti, in aggiunta alle FAQ n.1, e le risposte fornite:

F.A.Q. 2

18 – DOMANDA

L'articolo 6 dell'Avviso, per quanto qui rileva, prevede che ciascun operatore economico possa presentare domanda di iscrizione in una sola sezione e in una sola fascia di importo. La formulazione, tuttavia, pone alcuni dubbi interpretativi con riferimento specifico:

- alla partecipazione dei consorzi quali operatori economici unitari;
- alla possibilità di far valere, nell'ambito del medesimo consorzio, imprese consorziate con capacità operative collocate in fasce diverse (ad esempio alcune idonee per la fascia A e altre per la fascia B).

Al fine di consentire ai soggetti assistiti di presentare istanza in modo pienamente conforme alle prescrizioni dell'Avviso ed evitare incertezze applicative, si chiede di voler cortesemente fornire i seguenti chiarimenti:

18.1 Inquadramento dei consorzi quali operatori economici

Si conferma che i consorzi (inclusi i consorzi stabili) rientrano tra gli operatori economici ammessi all'iscrizione nell'elenco e possono, quindi, presentare domanda in quanto tali, valorizzando i requisiti posseduti dal consorzio medesimo e/o dalle imprese consorziate, secondo il modello organizzativo riconosciuto dall'Amministrazione?

18.1 RISPOSTA

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 dell'avviso pubblico. E' ammessa l'iscrizione di consorzi dotati di propria personalità giuridica. I consorzi stabili possono iscriversi utilizzando i propri requisiti e dovranno eseguire autonomamente eventuali contratti nei limiti di tali requisiti, ferme restando le

specifiche previsioni che saranno indicate nelle singole procedure di affidamento, come riportato all'art.8 dell'avviso.

18.2 Applicazione della regola dell'unica fascia ai consorzi e ai consorziati

La previsione secondo cui un operatore economico può iscriversi in una sola sezione e in una sola fascia di importo deve intendersi riferita:

al solo consorzio considerato come soggetto unitario, con iscrizione in un'unica fascia determinata in base ai requisiti complessivi (diretti o dei consorziati designati),

oppure

anche alle singole imprese consorziate, nel senso che ciascuna di esse dovrebbe a sua volta iscriversi, individualmente, in una sola fascia, con conseguente impossibilità, per il consorzio, di far valere consorziati diversi su fasce differenti?

18.2 RISPOSTA

Si richiama integralmente la risposta fornita al quesito 18.1. la previsione è riferita al solo consorzio; le relative consorziate possono iscriversi singolarmente per partecipare in forma autonoma alle procedure per le quali verranno selezionate dall'A.D., esclusivamente per fasce di importo diverse da quella in cui si è iscritto il consorzio di cui fanno parte. Nella domanda di iscrizione devono indicare di quale consorzio fanno parte.

18.3 Possibilità di operare su appalti rientranti in fasce diverse

Nell'ipotesi in cui un consorzio venga iscritto, ad esempio, in fascia B in ragione dei requisiti più elevati di uno o più consorziati:

- tale iscrizione consente al consorzio di partecipare anche ad affidamenti di importo inferiore, che di fatto rientrerebbero in fascia A,

oppure

- l'iscrizione in una data fascia comporta una limitazione rigida, tale per cui il consorzio potrà essere interpellato esclusivamente per affidamenti ricompresi in quella fascia, senza possibilità di operare nell'ambito di altre fasce?

18.3 RISPOSTA

Si richiama integralmente la risposta fornita al quesito 18.1. L'avviso consente l'iscrizione ad una sola fascia di importo "di interesse" dell'istante (nella fattispecie il singolo consorzio), per la eventuale partecipazione a procedure rientranti in tale fascia di importo.

18.4 Iscrizione autonoma delle imprese consorziate

E' consentito che, parallelamente all'eventuale iscrizione del consorzio, le singole imprese consorziate presentino separata istanza di iscrizione nella fascia corrispondente ai propri requisiti (sia in fascia A che in fascia B, a seconda dei casi)?

oppure

L'Amministrazione intende evitare sovrapposizioni tra consorzio e consorziati, escludendo la possibilità che più soggetti riconducibili al medesimo centro decisionale siano contestualmente inseriti nell'elenco?

18.4 RISPOSTA

Si richiama integralmente la risposta fornita ai quesiti 18.1 e 18.2. Le consorziate possono iscriversi singolarmente, per partecipare in forma autonoma alle procedure per le quali possono eventualmente essere selezionate dall'A.D., esclusivamente per fasce di importo diverse da quella in cui si è iscritto il

consorzio di cui fanno parte. Nella domanda di iscrizione devono indicare di quale consorzio fanno parte.

19 – DOMANDA

Nell'avviso è riportato che "Ciascun O.E., in fase di iscrizione, deve scegliere in quale fascia di importo vuole essere inserito. Non è consentita l'iscrizione a più fasce di importo". Tuttavia codesta impresa non ha tutte le categorie SOA in un'unica fascia. Si allega a tal proposito la ns. SOA. Nello specifico la scrivente impresa ha n.16 categorie SOA di cui soltanto due in categoria illimitata (OG1 e OG3), valide per la fascia B. Le altre 14 categorie, inferiori alla VIII, sono valide invece per la fascia A. E' possibile chiedere l'iscrizione di tutte le categorie (anche OG1 e OG3) nella fascia A e solo le due illimitate OG1 e OG3 nella fascia B?

19 – RISPOSTA

Si richiama integralmente quanto indicato nelle premesse della FAQ n.1.

Ai sensi dell'art. 6 dell'avviso, la scelta della fascia a cui iscriversi è rimessa alla discrezionalità dell'Operatore Economico sulla base di proprie valutazioni di opportunità, in coerenza con i requisiti dichiarati di cui all'art. 7, comma 1 dell'avviso.

Si specifica che le fasce sono relative all'importo complessivo delle potenziali procedure di gara, e non all'importo delle singole categorie/ID, pertanto la decisione di iscriversi ad una fascia piuttosto che ad un'altra non è subordinata al possesso di categorie illimitate, ma va valutata adeguatamente dall'O.E. considerando anche gli altri requisiti dichiarati.

20 – DOMANDA

La scrivente è in possesso di attestazione SOA (come allegato) e fatturato del quinquennio antecedente di circa 55 milioni. Si chiedono chiarimenti circa le categorie di possibile iscrizione (fasce)

20 – RISPOSTA

Si richiama integralmente la risposta al quesito n.2. Si specifica che l'iscrizione avviene per fasce, e non per categorie, pur restando nella discrezionalità dell'O.E. la possibilità di non indicare tutte le categorie possedute segnalando solo quelle per le quali è interessato ad essere potenzialmente invitato a singole procedure, per le quali la scelta degli OO.EE. da invitare avviene con le modalità di cui all'art.8 dell'avviso.

21 – DOMANDA

Per l'iscrizione alla sezione 2 fascia B devono essere compilate le tabelle 2.a, 2.b, 2.c, 2.d?

21 – RISPOSTA

La tabella 2.a è obbligatoria; le altre tabelle, che riguardano i requisiti aggiuntivi, di cui all'art.7.2 dell'avviso, sono facoltative.

22 – DOMANDA

In merito alla tabella 2.a chiediamo specifica riguardo l'importo del primo miglior servizio svolto e secondo miglior servizio svolto: con che criterio possiamo determinare tali servizi? Sulla base anche di quali specifiche categorie? Ad esempio miglior importo per la categoria E22?

22 – RISPOSTA

Si richiamano le note alla compilazione presenti nel fac simile allegato all'avviso. Nella tabella 2.a va inserito, per ogni singola categoria per la quale si chiede l'iscrizione, l'importo complessivo in tale categoria dei servizi svolti negli ultimi 10 anni; per i due migliori servizi, vanno inseriti i due servizi di importo maggiore, sempre nella singola categoria, tra quelli considerati per determinare l'importo complessivo negli ultimi 10 anni.

23 – DOMANDA

In merito alla tabella 2.c chiediamo nello specifico cosa dover indicare nella colonna categorie?

23 – RISPOSTA

Nella colonna categorie va indicata l'area "tematica" in cui ricade la certificazione/abilitazione/protocollo posseduti.

24 – DOMANDA

L'autodichiarazione in merito al fatturato è un documento che produciamo in autonomia dove indichiamo i nostri ultimi fatturati?

24 – RISPOSTA

Si conferma. Come indicato all'art.3 dell'avviso "L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante "dichiarazione sostitutiva" in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" e "L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente GENIODIFE dell'eventuale perdita dei requisiti dichiarati per l'iscrizione in Elenco. GENIODIFE può effettuare, in qualunque momento, verifiche a campione sul possesso dei requisiti dichiarati dagli O.E. iscritti, anche mediante richieste di produzione di documentazione probatoria". Il Fatturato Globale dichiarato sarà oggetto di verifica da parte dell'A.D. secondo le modalità indicate nell'avviso, sia a campione in qualunque momento, sia in via preliminare all'invito a partecipare ad eventuali procedure di gara.

IL CAPO DELLA 5^A DIVISIONE
DIRIGENTE D.SSA MARIANNA RUBULOTTA